



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI O APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEVARCHI

ART. 1

(Istituzione)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto è istituito presso il Comune di Montevarchi la "Consulta dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel Comune di Montevarchi, di seguito indicato come "Consulta degli stranieri".

La "Consulta degli stranieri" è eletta con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2

(Fini)

La "Consulta degli stranieri" è lo strumento attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.

La "Consulta degli stranieri" costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Montevarchi, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse culture e la prevenzione di fenomeni di xenofobia e razzismo..

ART. 3

(Sede)

La "Consulta degli stranieri" può utilizzare gratuitamente, su richiesta, per le proprie riunioni le sale adibite a tale scopo dall'amministrazione comunale.

ART. 4

(Mezzi e Fondi)

La consulta degli stranieri" si avvale per il suo funzionamento della collaborazione degli uffici comunali.

Per la partecipazione alle sedute della consulta degli stranieri non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza.

ART. 5

(Composizione)

La consultazione degli stranieri” è composta da **sette** membri: il Presidente, il Vice Presidente e **cinque** componenti.

Nella prima seduta della consultazione degli Stranieri vengono eletti tra i componenti, con due separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente nomina, nella prima seduta, un Segretario scelto tra i propri componenti che avrà il compito di verbalizzare in lingua italiana le riunioni, di svolgere lavoro di segreteria per la presidenza e di provvedere alla custodia dei documenti della consultazione degli Stranieri”.

ART. 6

(Competenze)

La consultazione degli stranieri” costituisce il supporto per l'esercizio da parte di tutti i cittadini stranieri residenti a Montevarchi dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalla Costituzione.

I suoi compiti, in via meramente esemplificativa, sono:

- dare voce a chi non può esprimersi altrimenti instaurando un dialogo “alla pari” con le istituzioni e con il volontariato;
- informare sulla realtà dell'immigrazione, segnalando all'Amministrazione le emergenze sociali presenti sul territorio;
- favorire l'espressione e lo scambio tra culture diverse;
- favorire l'integrazione e l'interazione tra tutti i cittadini di Montevarchi;
- incentivare la tutela dei diritti sotto i diversi aspetti, dell'istruzione, dei servizi, della salute, del mondo del lavoro, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse realtà e la prevenzione di eventuali forme di razzismo e xenofobia;
- prevenire o arginare la devianza che può derivare dal fenomeno immigrazione;
- dare sostegno ed incoraggiare l'apertura di nuove associazioni di stranieri a Montevarchi;
- sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni volti a favorire la comunanza culturale.

ART. 7

(Partecipazione alle attività del Comune)

La consultazione degli stranieri approva le richieste e le proposte da sottoporre all'amministrazione comunale, che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale che provvedono tempestivamente e comunque entro 10 giorni all'inoltro della relativa documentazione rispettivamente alla giunta ed al consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenuti ad esaminare e rispondere alle richieste e/o proposte entro un congruo termine.

Il Presidente della consultazione degli stranieri partecipa alle sedute del Consiglio Comunale. A tale scopo è inviata al Presidente della consultazione la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno. Il Presidente della consultazione, nel caso in cui intenda intervenire al dibattito, comunica formalmente, con nota scritta inviata al presidente del consiglio, tale intenzione almeno tre giorni prima della seduta indicando i punti all'ordine del giorno oggetto del proprio intervento.

Almeno due volte l'anno la consultazione degli stranieri si riunisce in seduta congiunta con le commissioni consiliari. La convocazione delle sedute in forma congiunta è concordata e formalizzata dai rispettivi presidenti.

Il Presidente della consultazione relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla consultazione degli stranieri.

ART. 8

(Insediamento e scioglimento)

La consultazione degli stranieri” è insediata a seguito della convalida degli eletti da parte della consultazione stessa e resta in carica fino al rinnovo.

Le elezioni per il rinnovo della consulto degli stranieri” si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione l’elezione si terrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I termini sopra indicati non sono perentori e comunque possono essere prorogati in caso di concomitanza con altro appuntamento elettorale istituzionale.

Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della consulto degli stranieri” nel caso in cui tre o più membri risultino decaduti o dimissionari e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.

ART. 9

(Sostituzione dei componenti)

Si considera decaduto il componente della consulto che perda uno dei requisiti di cui all’art. 13 del presente Regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione o rimanga assente ingiustificato per oltre tre sedute consecutive.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente presiede la consulto degli stranieri” e la rappresenta nei suoi rapporti con l’esterno, in particolare con l’Amministrazione Comunale e con gli Enti ed associazioni locali.

In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal membro della consulto eletto col maggior numero di voti di preferenza.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono dimettersi dalle rispettive cariche, mantenendo comunque la carica di componente della consulto. In tal caso la consulto deve provvedere con una nuova elezione scegliendo il sostituto fra i componenti in carica.

ART. 11

(Sedute)

Le sedute della consulto degli stranieri sono pubbliche. L’ordine del giorno degli oggetti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Alle riunioni della consulto possono partecipare , con diritto di parola, il Sindaco , gli assessori, il presidente del consiglio comunale e tutti consiglieri comunali.

ART. 12

(Disciplinare di funzionamento della consulto)

Entro sei mesi dall’insediamento, la consulto approva un disciplinare con il quale stabilisce le modalità di convocazione della consulto, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni, i diritti e i doveri dei componenti, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le procedure di voto.

Il disciplinare di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi generali ispiratori dell’azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica da parte della giunta comunale previa espressione di parere di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.

Fino all’adozione dello stesso le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 13

(Requisiti degli elettori)

Sono elettori della consulta degli stranieri i cittadini stranieri non comunitari o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a)cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'Unione Europea o "status" di apolide;
- b)regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo.
- c)aver compiuto diciotto anni di età;
- d)essere iscritti all'anagrafe del Comune di Montevarchi da almeno due anni
- e) assenza delle cause ostative previste per i cittadini italiani dall'art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
- f)Essere iscritti in apposite liste elettorali per l'elezione della consulta degli stranieri

Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza di uno Stato comunitario.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione dei seguenti documenti:

- del permesso di soggiorno in corso di validità;
- della carta d'identità italiana e passaporto in corso di validità.
- Autocertificazione dell'assenza delle cause di cui al citato art.2 dpr 223/1967
- Da ricevuta rilasciata dal comune di Montevarchi attestante l'iscrizione nelle specifiche liste elettorali

ART. 14

(Requisiti di eleggibilità)

Sono eleggibili a componenti della consulta coloro che, alla data di indizione dell'elezione, sono in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo dal precedente art. 13 e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste per i Consiglieri comunali, in quanto applicabili.

ART. 15

(Indizione delle elezioni)

Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto; contestualmente fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina:

- a) la data delle consultazioni;
- b) il termine entro il quale i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 13 lett. a,b,c,d possono richiedere l'iscrizione nelle specifiche liste elettorali
- c) il termine entro il quale presentare la lista delle candidature.
- d) i seggi elettorali e loro ubicazione;
- e) l'orario di apertura e chiusura del seggio.

Decorso il termine di cui al comma 2 lett.b) il sindaco, previa istruttoria dell'ufficio elettorale, entro 10 giorni approva la specifica lista degli elettori della consulta degli stranieri e ne dispone la pubblicazione per 5 giorni all'albo pretorio *on line* al solo scopo conoscitivo.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati .

ART. 16

(Lista dei candidati)

L'elezione dei componenti della consulta avviene sulla base di un'unica lista in cui è promossa la rappresentanza di genere e di più **nazionalità**. Questa lista conterrà tutte le candidature pervenute entro il termine previsto all'art. 15.2 lett.c).

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta al momento della presentazione da almeno 5 e non più di 15 firme di aventi diritto al voto non candidati. Tali firme devono essere autenticate autenticate ai sensi di legge. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le candidature devono essere presentate da un delegato del candidato in Comune al Segretario generale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine che verrà stabilito dal sindaco all'atto delle indizioni delle elezioni.

La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a **nove (9)**.

La lista, redatta in lingua italiana, deve necessariamente indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di candidatura da individuarsi tramite estrazione.

Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della candidatura deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui all'art.14.

ART. 17

(Commissione elettorale)

La Commissione Elettorale è formata dai seguenti componenti;

- dal Presidente del Consiglio Comunale con funzioni di presidenza
- dal Sindaco
- dal Segretario Generale,
- dal Responsabile del servizio elettorale
- dai consiglieri comunali componenti la commissione elettorale comunale

La Commissione Elettorale:

- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 5 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ART. 18

(Scheda elettorale)

La scheda elettorale reca il nome, cognome e data di nascita dei candidati e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ART. 19

(Seggio elettorale)

Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso è composto da un Presidente e da almeno due scrutatori oltre ad un segretario.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale. L'incarico di Presidente e di segretario vengono assegnati a dipendenti comunali. Gli scrutatori sono individuati tramite sorteggio fra coloro che risultano essere iscritti in un apposito albo degli scrutatori per l'elezione della consulta degli stranieri che viene formato previo avviso pubblico dall'ufficio elettorale. Possono richiedere l'iscrizione a tale albo tutti gli stranieri extracomunitari iscritti nella lista elettorale per l'elezione della consulta degli stranieri ed in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito in Italia o riconosciuto in Italia come previsto dalle norme vigenti

oltre ad buona conoscenza della lingua italiana. L'incarico di scrutatore viene espletato a titolo gratuito. L'amministrazione provvede a garantire idonea copertura assicurativa agli scrutatori. Possono essere costituiti fino a n.2 seggi elettorali da ubicarsi presso locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Il Sindaco all'atto dell'indizione delle operazioni elettorali deciderà quanti seggi costituire e ne individuerà la sede.

ART. 20

(Operazioni di voto)

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della consulta degli stranieri” si svolgono nell’arco di un solo giorno.

Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del permesso di soggiorno o altro valido documento di riconoscimento oltre alla ricevuta attestante l’iscrizione nella specifica lista elettorale. Essi possono esprimere un solo voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al candidato prescelto.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.

Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

ART. 21

(Proclamazione degli eletti)

La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

Sono eletti quali componenti della consulta i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. Non possono essere eletti più di due rappresentanti per ciascuna nazionalità, con conseguente scorrimento della graduatoria fino all’elezione del quinto componente.

In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta nell’ordine:

- a) al candidato della **nazionalità** meno rappresentata
- b) al candidato che da più tempo risiede nel Comune;
- c) al candidato più anziano di età.

ART. 22

(disciplinare per lo svolgimento delle operazioni elettorali)

La disciplina di dettaglio delle operazioni elettorali per tutto quanto non previsto nel presente regolamento è rimessa ad uno specifico disciplinare organizzativo che verrà approvato dalla giunta comunale previo parere della commissione elettorale di cui all’art. 17.